

approvato dalla Camera dei deputati il 15 giugno 2021, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **FREGOLENT** (208); **TORTO, DEL MONACO, DI LAURO, GIORDANO, IANARO, IOVINO** e **SCERRA** (783); **MELICCHIO, TUZI, BELLA, LATTANZIO, ACUNZO, AZZOLINA, CARBONARO, CASA, FRATE, MARZANA, NITTI, TESTAMENTO, TORTO, VILLANI, MARIANI, GALLO, Davide AIELLO, ANGIOLA, ASCARI, BERARDINI, BOLOGNA, CATALDI, CORNELI, COSTANZO, DE GIROLAMO, DEIANA, DEL MONACO, ERMELLINO, GALIZIA, GIANNONE, GIARRIZZO, GIULIODORI, IANARO, IOVINO, LOMBARDO, MAMMÌ, MANZO, NAPPI, NESCI, PARENTELA, PENNA, RIZZONE, ROMANIELLO, Roberto ROSSINI, Giovanni RUSSO, SARLI, SCERRA, SCUTELLÀ, SEGNERI, SERRITELLA, SIRAGUSA, TRAVERSI, Elisa TRIPODI, TROIANO, VIZZINI, Leda VOLPI** e **ZENNARO** (1382); **MELICCHIO, BELLA, TORTO, LATTANZIO, ACUNZO, AZZOLINA, CARBONARO, CASA, FRATE, GALLO, MARZANA, NITTI, TESTAMENTO, TUZI, VILLANI, IANARO, IOVINO, Davide AIELLO, ASCARI, CATALDI, Sabrina DE CARLO, DEIANA, DEL MONACO, MANZO, PARENTELA, ROMANIELLO, SCERRA, SERRITELLA, Elisa TRIPODI, ALAIMO, COSTANZO, DE GIROLAMO, GALIZIA, GIULIODORI** e **NAPPI** (1608); **PICCOLI NARDELLI** e **CIAMPI** (2218); **ANGIOLA** (2294); **FRASSINETTI, ALBANO, BUCALO** e **MOLLICONE** (2996)

(V. Stampati Camera nn. 208, 783, 1382, 1608, 2218, 2294 e 2996)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 giugno 2021

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

DISEGNO DI LEGGE	
Art. 1.	
<i>(Oggetto e ambito di applicazione)</i>	
1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca <i>post lauream</i> , di dottorato di ricerca, di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca nonché di pubblicità delle procedure di selezione.	1.1 Rampi , Marilotti <i>Al comma 1, sostituire le parole: «personale accademico» con le seguenti: «personale della ricerca».</i>
2. Ai fini della presente legge:	
a) per « università » si intendono le università statali e le università non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche,	

<p>e gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;</p>	
<p>b) per « enti pubblici di ricerca » si intendono gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.</p>	
	<p>1.2 Rampi, Marilotti <i>Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) per «istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» si intendono le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.»</i></p> <p>1.3 Russo <i>Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) per "istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" si intendono le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.»</i></p>
<p>3. Le disposizioni di cui alla presente legge, ove compatibili, si applicano anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.</p>	
	<p>1.0.1 Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i> «Art. 1-bis <i>(Deleghe al Governo in materia di Enti pubblici di ricerca e di Abilitazione scientifica nazionale)</i></p> <p>1. Al fine di promuovere e favorire una riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo degli Enti pubblici di ricerca (EPR), incentivandone la produzione, la capacità innovativa e progettuale, la qualità del lavoro e della ricerca, in sinergia con le Università e le altre principali istituzioni ed eccellenze culturali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici</p>

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di cui uno recante un testo organico semplificato della disciplina degli Enti pubblici di ricerca, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa vigente in materia di ordinamento e attività degli EPR secondo un'impostazione di tipo innovativo e non solo meramente compilativo;

b) previsione di strumenti atti a garantire la massima trasparenza nei processi di reclutamento e nelle progressioni di carriera, tra i quali:

1) l'istituzione di un nuovo contratto finalizzato alla conferma in ruolo a tempo indeterminato (cd. *tenure-track*) per l'accesso ai ruoli di ricercatore e tecnologo negli EPR, con il conseguente riequilibrio delle proporzioni dei tre attuali livelli di ricercatore e tecnologo;

2) l'attribuzione agli EPR della possibilità di attivare corsi di dottorato di ricerca;

c) il perfezionamento e l'ampliamento della mobilità orizzontale fra Università ed EPR sulla base del meccanismo della abilitazione/idoneità, prevedendo altresì la conservazione dell'anzianità di servizio in caso di passaggio da un ente all'altro;

d) la revisione dei requisiti necessari per le procedure finalizzate all'acquisizione e alla durata dell'Abilitazione scientifica nazionale (ASN), prevedendo in particolare un percorso semplificato per il conseguimento dell'ASN da parte di chi sia già in possesso d'idoneità di analogo livello presso gli EPR.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In conformità all'[articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori

oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e il parere](#) del Consiglio di Stato da rendere nel termine di 45 giorni. I relativi schemi sono trasmessi, successivamente, alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali o decorso il quale, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.»

Art. 2.

[Angrisani](#), [Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Iannone](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Collaboratore di ricerca)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono attivare contratti di lavoro *post lauream* a tempo determinato per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominati «collaboratori di ricerca». Il collaboratore di ricerca partecipa alle attività di ricerca coordinate e dirette da un responsabile strutturato. La sua attività prevalente è quella di coadiuvare nelle attività specifiche i responsabili di progetti di ricerca. Il CCNL Istruzione e Ricerca, previo accordo con le organizzazioni sindacali, recepirà la figura professionale del collaboratore in coerenza con i profili professionali già normati dal contratto.

2. Possono concorrere alle posizioni di collaboratore di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509](#), o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la posizione di collaboratore di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

3. Le procedure per il conferimento dei contratti di collaboratore di ricerca sono disciplinate con Regolamento dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, che prevede una procedura di valutazione comparativa secondo i principi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico di cui all'[articolo 7, e la costituzione](#) di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca di cui al comma 5 del presente articolo e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Al termine della procedura di valutazione comparativa la commissione giudicatrice forma

	<p>una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato.</p> <p>4. Le posizioni di collaboratore di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata della fruizione dei contratti di collaboratore di ricerca, anche se erogati da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi.</p> <p>5. Negli Enti pubblici di ricerca tale figura può essere impiegata al solo fine di maturare il requisito dei tre anni di esperienza equivalenti al dottorato di ricerca, utili ad accedere alle procedure concorsuali a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di ricercatore e tecnologo.</p> <p>6. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse.</p> <p>7. L'articolo 4, della legge 30 novembre 1989, n. 398, è abrogato.»</p>
<i>(Borse di ricerca)</i>	
<p>1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse <i>post lauream</i> per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominate « borse di ricerca ».</p>	
<p>2. Alle borse di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-bis e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.</p>	<p>2.4</p> <p>Rampi, Marilotti</p> <p><i>Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle borse di ricerca si applicano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, le disposizioni in materia previdenziale, in materia di astensione obbligatoria per maternità e in materia di congedo per malattia di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».</i></p>
<p>3. Possono concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di</p>	<p>2.5</p>

<p>laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.</p>	<p>Rampi, Marilotti</p> <p><i>Al comma 3, sostituire le parole: «e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.» con le seguenti: «ovvero di chi è in possesso del titolo di dottore di ricerca o del titolo di specializzazione di area medica.»</i></p>
<p>4. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, che prevede una procedura di valutazione comparativa secondo i principi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico di cui all'articolo 7, e la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca di cui al comma 5 del presente articolo e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Al termine della procedura di valutazione comparativa la commissione giudicatrice forma una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</p>	<p>2.6</p> <p>Rampi, Marilotti</p> <p><i>Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.</i></p>
<p>5. Le borse di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi. Ai fini del calcolo di cui al periodo precedente non sono computati i periodi di sospensione di cui al comma 7.</p>	<p>2.7</p> <p>Cangini</p> <p><i>Al comma 5, dopo la parola: "progetto", ovunque ricorra, inserire le seguenti: "o contratto"</i></p> <p>2.8</p> <p>Rampi, Marilotti</p> <p><i>Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:</i></p>

	<p>a) <i>al primo periodo, sostituire le parole:</i> «prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca» <i>con le seguenti</i> «in base alla tipologia del progetto di ricerca da svolgere. Per gli enti pubblici di ricerca la durata delle borse di ricerca è prorogabile fino a trentasei mesi, ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca»;</p> <p>b) <i>sostituire il secondo periodo con il seguente:</i> «La durata della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo, rispettivamente, di dodici mesi e di trentasei mesi.»</p> <p>2.9</p> <p><u>Rampi, Marilotti</u></p> <p><i>Al comma 5, nel primo periodo, sostituire le parole:</i> «prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca» <i>con le seguenti:</i> «in base alla tipologia del progetto di ricerca da svolgere.» <i>e nel secondo periodo, sostituire la parola:</i> «trentasei» <i>con la seguente:</i> «dodici».</p>
<p>6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.</p>	
<p>7. La borsa di ricerca è sospesa in caso di maternità o paternità, nei limiti stabiliti dagli articoli 16, 16-bis, 17 e 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi di salute.</p>	
<p>8. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	
<p>a) al primo periodo, le parole: « , nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca <i>post</i> laurea » sono soppresse;</p>	
<p>b) al secondo periodo, le parole: « , per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca <i>post</i> laurea e <i>post</i> dottorato » sono sostituite dalle</p>	

<p>seguenti: « nonché per i corsi di dottorato di ricerca ».</p>	
<p>9. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: « , per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato » sono soppresse.</p>	
<p>Art. 3.</p>	
<p><i>(Dottorato di ricerca)</i></p>	
<p>1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>3.1 Rampi, Marilotti <i>Sopprimere il comma 1.</i></p> <p>3.2 Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi <i>Apportare le seguenti modificazioni:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>a) al comma 1:</i></p> <p style="padding-left: 80px;"><i>1) sopprimere la lettera a);</i></p> <p style="padding-left: 80px;"><i>2) alla lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti: «1) al primo periodo, dopo le parole: «dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale» sono aggiunte le seguenti: «e dagli Enti Pubblici di Ricerca»;</i></p> <p style="padding-left: 80px;"><i>2) al secondo periodo, le parole: «, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie» sono soppresse;</i></p> <p style="padding-left: 80px;"><i>3) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In riferimento agli Enti Pubblici di Ricerca, la disciplina di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR e previo parere della Conferenza dei Presidenti degli Enti pubblici di ricerca (CONPER)»;</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>b) sopprimere i commi 2 e 3.</i></p>
<p>a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per l'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche o l'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività »;</p>	<p>3.3 Iannone <i>Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 1 è sostituito dal seguente:</i></p>

	<p>"1. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di coordinamento e direzione di ricerca di alta qualificazione. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo necessario per l'accesso al ruolo di ricercatore a tempo determinato e titolo preferenziale nelle procedure di valutazione comparativa per la progressione della carriera accademica.»</p>
<p>b) al comma 2:</p>	
<p>1) al primo periodo, le parole: « , dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate » sono sostituite dalle seguenti: « e dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale »;</p>	<p>3.4 Granato, Angrisani <i>Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente: «1) al primo periodo, le parole: « , dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218»;</i>»</p>
<p>2) al terzo periodo, le parole: « , nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, » sono soppresse.</p>	
	<p>3.5 Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi <i>Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">«b-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:</p> <p style="padding-left: 40px;">"2-bis. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato di cui al comma 2, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accREDITAMENTO, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca, sono disciplinate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, con decreto del Ministro</p>

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR.

Il medesimo decreto definisce altresì:

a) i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato prevedendo, relativamente alla composizione del collegio di dottorato, la presenza massima di un quarto di ricercatori appartenenti a macro-settori coerenti con i *curricula*, un massimo di un quarto di ricercatori di enti pubblici di ricerca di alta qualificazioni nei casi di dottorati in convenzione o consorzio e di un minimo della metà di professori o ricercatori appartenenti all'ateneo sede amministrativa del corso di dottorato;

b) le modalità di accesso e di conseguimento del titolo ponendo particolare attenzione a:

1) prevedere l'ammissione alla discussione pubblica della tesi qualora i valutatori non abbiano provveduto alla stesura del giudizio analitico nel limite di sessanta giorni dalla ricezione della stessa;

2) prevedere la possibilità di procedere alla modifica del *tutor* accademico, previo parere positivo del collegio dei docenti, entro e non oltre il secondo anno;

3) prevedere la possibilità, stante la disponibilità di fondi, di stanziare borse di dottorato aggiuntive assegnabili ai candidati idonei, per scorrimento di graduatoria della selezione ad evidenza pubblica, anche durante lo svolgimento del primo anno di corso di dottorato;

4) prevedere per ogni dottorando la presenza di due supervisor esterni, esperti nella materia oggetto della ricerca, con compiti di supervisione annuale dello stato di avanzamento del progetto di ricerca;

c) gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, prevedendo:

1) la possibilità per il dottorando di svolgere, previa autorizzazione del collegio dei docenti, attività di tutorato nonché attività di

didattica integrativa per gli studenti dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale, solo nei primi due anni di corso e per un limite massimo di quaranta ore per anno;

2) la possibilità per i dottorandi di area medica di partecipare all'attività clinico-assistenziale prevedendo che i singoli regolamenti di ateneo definiscano i limiti orari differenziati per ciascun anno di corso e la stipula di appositi accordi con le regioni e le aziende sanitarie che includano una copertura assicurativa limitatamente alla responsabilità civile a carico degli atenei;

d) la durata dei corsi stabilendo in particolare:

1) una durata minima di tre anni per ogni ciclo di corso con la possibilità di estenderne la durata nel caso di corsi di dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali in collaborazione, consorzio e convenzione con università estere, e qualora sia previsto sin dall'attivazione dei corsi una durata superiore ai fini del riconoscimento del titolo doppio, multiplo o congiunto;

2) la possibilità di richiedere periodi di sospensione per comprovati motivi consentendone il recupero a fine corso;

e) il contributo per l'accesso e la frequenza, promuovendo:

1) il superamento del dottorato senza borsa di studio entro il 2021, mantenendo la possibilità di iscrizione ad un corso di dottorato senza usufruire della borsa di studio soltanto per i dipendenti pubblici;

2) l'esenzione dalla partecipazione del dottorando a tasse e contributi, ivi inclusa la quota versata in favore delle regioni, ai fini dell'accesso e della partecipazione ai corsi;

3) la rappresentanza dei dottorandi negli organi amministrativi e centrali di governo, quali consigli di dipartimento, consiglio di amministrazione e senato accademico e giunta di dipartimento delle università, con rappresentanza distinta da quella degli studenti sia per l'elettorato attivo che passivo, nonché nel collegio di dottorato al fine di consentirne la

partecipazione alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso stesso;

4) l'attivazione di uno sportello *online* di denuncia anonima presso le università e presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso il quale consentire la segnalazione di presunti illeciti;

5) forme di tutela della paternità che includano la possibilità di sospensione del corso di dottorato per un periodo massimo di tre mesi e del recupero dello stesso a fine corso;

f) il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, prevedendo in particolare:

1) l'innalzamento dell'importo minimo della borsa di dottorato fino al minimale contributivo INPS, da aggiornare annualmente, in modo da garantire dodici mesi di anzianità contributiva ai fini previdenziali, e l'adeguamento della stessa in base all'andamento dell'inflazione;

2) l'assegnazione al dottorando di un fondo mensile per l'attività di ricerca all'estero di importo non inferiore al cinquanta per cento dell'importo della borsa di studio per un periodo complessivamente non superiore ai diciotto mesi prevedendo altresì il ritorno nelle disponibilità dell'università dei fondi non utilizzati;

3) il versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), relativi alla borsa di studio di dottorato, integralmente a carico dell'ateneo;

4) la possibilità per professori e ricercatori, anche non strutturati a tempo indeterminato, di finanziare, in accordo con gli atenei, borse di dottorato utilizzando il *budget* assegnato alla propria ricerca qualora questa preveda l'ammissibilità di tale spesa;

g) le convenzioni di cui al comma 4, stabilendo:

1) l'obbligatorietà della copertura dell'importo delle borse di studio messe a disposizione, per l'intera durata del ciclo del corso di dottorato, da parte delle imprese con le quali sono stipulate le convenzioni per

l'attivazione di corsi di dottorato in collaborazione con le imprese, i dottorati industriali e l'apprendistato di alta formazione;

2) che la retribuzione dei contratti di apprendistato, nonché dei posti attivati sulla base delle convenzioni con le imprese, sia calcolato in misura non inferiore a quella prevista dal [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 gennaio 2018, n. 40](#), e che comunque venga annualmente aggiornato in funzione degli eventuali incrementi del minimale contributivo INPS;

h) la modifica dei criteri di valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato svincolando la ripartizione annuale dei finanziamenti dalla valutazione sul grado di collaborazione con il sistema delle imprese e sulle ricadute del dottorato sul sistema-socio economico vincolandola, anche, alla dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e finanziarie a disposizione dei dottorandi;

i) l'istituzione e l'aggiornamento di un'anagrafe nazionale dei dottorandi."».

3.6

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1 bis) All'[articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210](#), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di ampliare le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca universitario, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in coerenza con le proprie missioni istituzionali, possono istituire previo accreditamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, corsi di dottorato realizzati in collaborazione con le università che restano esclusive erogatrici del titolo accademico. Con successivo decreto ministeriale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca sentita la Conferenza dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (CONPER) dovrà definire linee guida e procedure per l'attivazione dei

	dottorati presso gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR).»
2. All' articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 , sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca »;	3.7 Rampi, Marilotti <i>Al comma 2, sopprimere la lettera a).</i>
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:	
« <i>5-bis</i> . Le istituzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono attivare i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi ».	3.8 Rampi, Marilotti <i>Al comma 2, lettera b), nel capoverso «5-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.»</i>
3. All' articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono apportate le seguenti modificazioni:	3.9 Rampi, Marilotti <i>Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:</i> <i>a) sopprimere la lettera a);</i> <i>b) sostituire la lettera b) con la seguente:</i> <i>«b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:</i> <i>a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;</i> <i>b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari di I livello o di altri titoli post lauream di durata annuale.».</i>
a) al comma 3, lettera e-ter), le parole: « , che deve prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso » sono sostituite dalle seguenti: « pertinente in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi	

<p>dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127 »;</p>	
<p>b) il comma 3-<i>quater</i> è sostituito dal seguente:</p>	
<p>« 3-<i>quater</i>. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-<i>ter</i>) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:</p>	
<p>a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;</p>	
<p>b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di <i>master</i> universitari o di altri titoli <i>post lauream</i> di durata annuale ».</p>	
	<p>3.10 Iannone <i>Dopo il comma 3, inserire il seguente:</i> «3-<i>bis</i>. I dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, a domanda e su parere favorevole del direttore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita, pari alla differenza tra quest'ultima e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica.»</p>
<p>4. A decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I fondi di cui al primo periodo sono ripartiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le università in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.</p>	

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'[articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#).

3.0.1

l'annone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

1. All'[articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, a domanda e su parere favorevole del direttore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita, pari alla differenza tra quest'ultima e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica».

2. All'[articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di coordinamento e direzione di ricerca di alta qualificazione. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo necessario per l'accesso al ruolo di ricercatore a tempo determinato e titolo preferenziale nelle procedure di valutazione comparativa per la progressione della carriera accademica»;

b) il comma 6-*bis* è abrogato.

Art. 4.

4.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4

(Contratti di ricerca)

1. L'[articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Contratti di ricerca)

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'[articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#), nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei

contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'[articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381](#), volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'[art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#). Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire, con apposito regolamento, l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, al trattamento iniziale per il terzo livello di ricercatore o tecnologo.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'[art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#).

10. L'espletamento dei contratti di ricerca non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.»."

(Assegni di ricerca)

1. All'[articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

4.2

[Iannone](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.3

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), alinea, sostituire le parole: «il comma 2 è sostituito dal seguente: 2.» con le seguenti: «dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis.»;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

	<p>«a-bis) al comma 2 le parole: "Possono essere destinatari" sono sostituite dalle seguenti: "Negli enti pubblici di ricerca possono essere destinatari"»;</p> <p><i>c) alla lettera c) sostituire la parola «quattro» con la seguente: «cinque».</i></p>
<p>« 2. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di un titolo di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, o iscritti all'ultimo anno di un corso di dottorato di ricerca, i quali sono ammessi alla procedura di selezione con riserva e comunque a condizione che conseguano il titolo di dottore di ricerca prima della presa di servizio, ovvero, per le discipline mediche, in possesso di un diploma di specializzazione, comunque con esclusione del personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, presso le istituzioni di cui al comma 1 »;</p>	
<p>b) al comma 3, terzo periodo, le parole da: « , ad esclusione del periodo » fino alla fine del periodo sono soppresse;</p>	
<p>c) al comma 9, primo periodo, le parole: « e dei contratti di cui all'articolo 24 » sono soppresse e la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « quattro ».</p>	
<p>2. Il comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato.</p>	
	<p>4.4</p> <p>lannone</p> <p><i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i></p> <p>«2-bis. I titolari di assegno di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede dell'attività di ricerca, a domanda e su parere favorevole del direttore del dipartimento universitario al quale afferiscono, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale</p>

	<p>esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo dell'assegno di ricerca da essi percepito, pari alla differenza tra quest'ultimo e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica».</p>
Art. 5.	
(Ricercatori universitari)	
1. All' articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:	<p>5.1</p> <p>D'Arienzo</p> <p><i>Al comma 1, lettera a), prima delle parole: "Ciascuna università", premettere le seguenti: "Dal quarto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".</i></p> <p>5.2</p> <p>Sbrollini</p> <p><i>Al comma 1, lettera a) prima delle parole: «Ciascuna università» premettere le seguenti: «Dal quarto anno dalla data di approvazione della presente legge,».</i></p> <p>5.3</p> <p>Iannone</p> <p><i>Al comma 1, lettera a) capoverso 1-bis, sostituire le parole «un terzo» con le seguenti: «un quinto».</i></p> <p><i>Conseguentemente, alla lettera b), capoverso b-bis), quarto periodo, sopprimere le parole: «i professori che hanno optato per il regime a tempo definito».</i></p> <p>5.4</p> <p>Rampi, Marilotti</p>

	<p><i>Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «stipulazione» con la seguente «stipula».</i></p>
<p>« 1-bis. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando »;</p>	
<p>b) al comma 2:</p>	
<p>1) all'alinea, dopo le parole: « I destinatari » sono inserite le seguenti: « dei contratti di cui al comma 1 »;</p>	
<p>2) alla lettera a), le parole: « settore concorsuale » sono sostituite dalle seguenti: « macrosettore concorsuale »;</p>	<p>5.5</p> <p>Rampi, Marilotti</p> <p><i>Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">«2-bis) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;</p>
<p>3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:</p>	
<p>« b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che</p>	<p>5.6</p> <p>Cangini</p> <p><i>Al comma 1, numero 3), sostituire la lettera b-bis) con la seguente:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">"b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione,</p>

abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'[articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#), i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati »;

escluso il componente nominato dall'Ateneo interessato tra i docenti del settore concorsuale relativo al profilo indicato, sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatiche a garantendo la diversità di genere e la presenza di settori concorsuali diversi, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macro-settore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'[articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#), i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di professore universitario, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti. Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati "

5.7

[Angrisani, Granato](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso "b-bis", sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di

seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra cinque e sette. La totalità dei membri della commissione, tranne uno, è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata.».

5.8

Iannone

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso b-bis), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Almeno un membro della commissione è scelto tra i docenti di prima e seconda fascia dell'ateneo che bandisce il concorso.».

5.9

Rampi, Marilotti

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «b-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sostituire le parole: «. I membri della commissione sono scelti» con le seguenti «, scelti»;

b) dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Ferma restando l'individuazione tramite sorteggio, ai sensi della presente lettera, di un numero di componenti della commissione pari a non meno della sua maggioranza, l'Ateneo può nominare fino a due componenti della commissione tra i professori di prima o di seconda fascia, nell'ambito del macrosettore concorsuale di riferimento, di ruolo presso la stessa università ovvero presso altre università, italiane o straniere.»;

c) sopprimere l'ultimo periodo.

5.10

Sbrollini

	<p><i>Al comma 1, lettera b), numero 3) capoverso b-bis), sostituire le parole: «con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i», con le seguenti: "all'interno di una rosa individuata dalla stessa università e almeno tripla rispetto ai commissari necessari, di».</i></p> <p>5.11</p> <p>Granato, Angrisani</p> <p><i>Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso "b-bis", quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito».</i></p> <p>5.12</p> <p>Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi</p> <p><i>Al comma 1, numero 3), capoverso b-bis) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai componenti della commissione giudicatrice spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione ai lavori della commissione";».</i></p>
<p>4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:</p>	
<p>« d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore »;</p>	<p>5.13</p> <p>Rampi, Marilotti</p> <p><i>Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso «d)», apportare le seguenti modificazioni:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">a) <i>sostituire la parola: «novanta» con la seguente «centottanta»;</i></p> <p style="padding-left: 40px;">b) <i>aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in relazione al dipartimento interessato».</i></p>
<p>c) il comma 3 è sostituito dal seguente:</p>	<p>5.14</p> <p>Granato, Angrisani</p> <p><i>Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: "c) il comma 3 è sostituito dal seguente:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di tre anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro</i></p>

	<p>rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto».</p> <p><i>Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. In prima applicazione e per il successivo triennio, le Università convertono nel contratto a tempo determinato di cui al presente articolo il contratto del personale che abbia raggiunto, dal 2013 al 2020, almeno trentasei mesi di servizio con contratto a tempo determinato, contratto di collaborazione coordinata e continuativo ovvero assegno di ricerca.".</i>»</p>
<p>« 3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sette anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto »;</p>	<p>5.15 De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo, Buccarella <i>Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:</i></p> <p>a) <i>alla lettera c), capoverso 3), sostituire le parole: «ha una durata complessiva di sette anni», con le seguenti: "ha una durata di tre anni, si estende sino ad un massimo di sette anni in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 240/2010;</i></p> <p>b) <i>la lettera e) è sostituita dalla seguente; e) al comma 5:</i></p> <p>1) al primo periodo, le parole: «nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;</p> <p>2) al secondo periodo, le parole: «, alla scadenza dello stesso,» sono soppresse;</p> <p>3) al quarto periodo dopo le parole: «si svolge» sono aggiunte le seguenti «sulla base dell'abilitazione scientifica nazionale» e sopprimere le parole: "con apposito</p>

	<p>regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati";</p> <p>4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo della valutazione, può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;</p> <p>5.16</p> <p>IL RELATORE</p> <p><i>Al comma 1, lettera c), capoverso «3», apportare le seguenti modificazioni:</i></p> <p>a) <i>al primo periodo, sostituire la parola «sette» con la seguente «sei»;</i></p> <p>b) <i>al secondo periodo, sostituire le parole «assegni di ricerca» con le seguenti «contratti di ricerca»;</i></p> <p>c) <i>al secondo periodo, sostituire le parole: «anche da terzi» con le seguenti: «da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca».</i></p>
d) al comma 4, le parole: « di cui al comma 3, lettere a) e b), » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 »;	
e) al comma 5:	
1) al primo periodo, le parole: « nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto »;	<p>5.17</p> <p>Rampi, Marilotti</p> <p><i>Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole « , su istanza dell'interessato,».</i></p>
2) al primo periodo, dopo la parola: « valuta » sono inserite le seguenti: « , anche sulla base di una prova didattica, »;	
3) al secondo periodo, le parole: « , alla scadenza dello stesso, » sono soppresse;	
4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esito negativo della valutazione, l'università è tenuta a fornire adeguata motivazione sulla base del <i>curriculum</i> e della produzione scientifica del titolare del contratto e	

può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto »;	
f) il comma 5- <i>bis</i> è abrogato;	
g) dopo il comma 5- <i>bis</i> è inserito il seguente:	
« 5- <i>ter</i> . Il ricercatore universitario che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Sull'istanza di cui al periodo precedente l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione »;	
h) al comma 8:	
1) il primo periodo è soppresso;	
2) al secondo periodo, le parole: « lettera <i>b</i>), » sono soppresse;	
i) al comma 9, le parole: « , lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), » sono soppresse;	
l) al comma 9- <i>ter</i> , le parole: « , lettera <i>b</i>), », ovunque ricorrono, e la parola: « triennale » sono soppresse;	
m) dopo il comma 9- <i>ter</i> è aggiunto il seguente:	
« 9- <i>quater</i> . L'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3 concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell' articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ».	
2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 , sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: « , lettera <i>b</i>) » fino alla fine del comma sono soppresse;	

b) all'articolo 29, comma 5, le parole: « lettera b), » sono soppresse.

5.18

[Errani](#), [De Petris](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2 bis) I ricercatori universitari a tempo indeterminato che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto per almeno 9 anni attività di didattica frontale in corsi e moduli curriculari, ai sensi dell'[articolo 12 della legge del 19 novembre 1990, n. 341](#), vengono inquadrati a domanda nel ruolo dei professori aggregati. Ad essi continuano ad applicarsi le norme di *status* giuridico ed economico del ruolo di provenienza fatta eccezione per quanto previsto nella presente legge.

2 ter) Fermo restando l'espletamento delle attività di tutorato e di didattica integrativa nei limiti dell'impegno orario previsto per legge, ai professori aggregati è attribuita la responsabilità di corsi e moduli curriculari per un impegno massimo di 60 ore annue, retribuite secondo le modalità già previste dall'[articolo 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), per l'espletamento delle attività di didattica aggiuntiva.

2 quater) I professori aggregati vengono posti in quiescenza al compimento dei 70 anni di età.

2 quinquies) Nell'ambito delle Scuole di Specializzazione di area medica, i professori aggregati concorrono al numero minimo di professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento, previsto per l'accREDITAMENTO della Scuola stessa.»

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5.0.1

[Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

1. Nel titolo III della [legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 15](#) è premesso il seguente:

Art.14-bis.

(Istituzione del ruolo dei professori di terza fascia)

1. È istituito il ruolo dei professori di terza fascia.

2. Accedono al ruolo dei professori di terza fascia i ricercatori di cui all'articolo 24 i quali, al termine del terzo anno del contratto di cui al comma 1 del medesimo articolo 24, ne fanno richiesta, previa valutazione positiva espressa dal dipartimento al quale afferiscono.

3. Al professore di terza fascia spetta il trattamento previsto per i ricercatori dalla tabella di cui alla lettera c) dell'allegato 1 annesso al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232](#), commisurato all'anzianità calcolata comprendendovi il periodo di servizio prestato come ricercatore a tempo determinato in base al contratto di cui al comma 1 del medesimo articolo 24.».

5.0.2

[lannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

1. All'[articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di prima e di seconda fascia» sono aggiunte le seguenti: «e per quelle di ricercatore universitario»;

b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «dei professori» sono aggiunte le seguenti: «e alla qualifica di ricercatore universitario»;

c) al comma 3, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «di prima e di seconda fascia» sono inserite le seguenti: «e di ricercatore universitario».

5.0.3

Castellone, De Lucia, Vanin, Montevocchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alle disposizioni sull'abilitazione scientifica nazionale)

1. All'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), primo periodo, dopo le parole: "professori ordinari" sono inserite le seguenti: ", che ne compongono almeno la maggioranza, e di dirigenti di ricerca di enti pubblici di ricerca in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia";

b) alla lettera h), dopo le parole: "dei professori ordinari appartenenti allo stesso" sono inserite le seguenti: "e dei dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia nel medesimo macrosettore";

c) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

"o-bis) il riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia a coloro che abbiano conseguito l'idoneità di II livello ai sensi dell'articolo 12-quinquies del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario; il riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia a coloro che abbiano conseguito l'idoneità di I livello ai sensi dell'articolo 12-quinquies del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario. Spetta

alla commissione valutare se il percorso professionale e scientifico dei candidati che ha dato luogo all'attribuzione delle predette idoneità sia riconducibile al macrosettore disciplinare per cui si è presentata domanda."

5.0.4

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Modifiche alle disposizioni sulla chiamata dei professori universitari)

1. All'[articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"b-*bis*) per la chiamata dei professori di seconda fascia, nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata;

b-*ter*) per la chiamata dei professori di prima fascia, nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima fascia o da dirigenti di ricerca in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata."».

5.0.5

[Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

1. All'[articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole da: «comma 3, lettera b),» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

b) al comma 4, le parole: «comma 3, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di prima e di seconda fascia».»

5.0.6

Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

1. All'[articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di durata triennale»;

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ammissione alle procedure dei soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca e dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di ricercatore universitario»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I contratti di cui al comma 1 sono svolti in regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore»;

e) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di svolgimento del contratto di cui

al comma 1, il titolare del contratto stesso è valutato da parte del dipartimento al quale afferisce. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori di terza fascia»;

f) i commi 5-*bis* e 7 sono abrogati;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per il trattamento economico dei ricercatori universitari si applica la tabella stipendiale di cui all'allegato 3 annesso al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232](#)»;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. I ricercatori dell'area medica confermati e quelli non confermati, a richiesta, possono svolgere attività assistenziale all'interno del dipartimento al quale afferiscono, con equiparazione ai dirigenti medici di primo livello»;

i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ricercatori universitari».»

5.0.7

[l'articolo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-*bis*

1. Alla [legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 24, comma 6](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo sono soppresse le parole "dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo";

b) nel secondo e nel terzo periodo le parole "fino alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un terzo".

5.0.8

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Ulteriori misure di semplificazione in materia universitaria)

1. All'[articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), sostituire le parole «del decimo» con le seguenti «del dodicesimo» e le parole «dall'undicesimo» con le seguenti «dal tredicesimo».

5.0.9

D'Arienzo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Alla [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

«Art. 24-ter

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato, in corrispondenza a quanto previsto per gli enti pubblici di ricerca.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'[articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dall'[articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#), i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito

dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*.

4. In via di prima applicazione e comunque entro ventiquattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, delle categorie D ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso il dipartimento nel quale presta servizio.»

5.0.10

[Rampi, Marilotti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Alla [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'[articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dall'[articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 novembre 2013, n. 128](#), i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*.

4. In via di prima applicazione e comunque entro ventiquattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, delle categorie D ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso il dipartimento nel quale presta servizio.»

Art. 6.

6.1

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)
Sopprimere l'articolo.

6.2

[D'Arienzo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Delega al governo per l'armonizzazione tra il contratto collettivo nazionale di lavoro e le norme per il reclutamento negli enti di ricerca)

1. Al fine di armonizzare l'articolazione dei profili professionali e dei livelli stipendiali dei ricercatori e tecnologi dipendenti degli enti

pubblici di ricerca elencati all'[articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#), quale definita dagli accordi stipulati tra il Governo e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, con la disciplina relativa al reclutamento ed ai rapporti di lavoro a termine nel sistema della ricerca pubblica nazionale, il Governo è autorizzato ad adottare un decreto legislativo entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella Carta europea dei ricercatori, allegata alla [raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#), e dei seguenti:

a) razionalizzazione dei percorsi di reclutamento dei ricercatori e tecnologi mediante l'introduzione di specifiche forme contrattuali di lavoro subordinato a termine, di durata massima pari a quella stabilita all'articolo 5 per i ricercatori universitari, destinate esplicitamente all'assunzione in ruolo, secondo i fabbisogni previsti dall'[articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#), e previa valutazione positiva dei titolari del contratto in base ai migliori standard internazionali;

b) trasferimento del principio di valorizzazione della professionalità acquisita con rapporti di lavoro a termine negli enti di ricerca, ivi inclusi l'assegno di ricerca di cui all'[articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#) e quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, all'interno delle nuove procedure di reclutamento, con le modalità e nei limiti indicati dall'[art. 12-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#);

c) riforma delle procedure concorsuali per il reclutamento negli enti di ricerca, nel senso di una maggiore armonizzazione con quelle previste per l'università, superando il concorso per titoli ed esami di cui all'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487](#), a vantaggio di prove per titoli e colloquio, ed includendo linee guida per il sorteggio delle commissioni da albi nazionali degli esperti, per le aree strategiche scientifiche

e tecnologiche secondo le quali sono organizzate le attività degli enti;

d) previsione di un percorso specifico per la formazione *post lauream* ed il reclutamento dei tecnologi, che possa prescindere, pur nell'ottica di una generale valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nei concorsi per l'accesso al ruolo, dal conseguimento del dottorato di ricerca.

2. Al fine di aumentare la compatibilità tra l'organizzazione professionale dei ricercatori degli enti e quella dei docenti universitari, favorendo la formazione di un sistema integrato unico della ricerca pubblica nazionale, gli accordi stipulati tra il governo e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dovranno ispirarsi al principio di limitata permanenza dei ricercatori e tecnologi a tempo indeterminato nel livello d'ingresso, in accordo con la definizione di "ricercatore di comprovata esperienza" contenuta nella sezione 3 della [raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005](#), introducendo meccanismi di valutazione abilitativa non competitiva per il passaggio ad uno status di ricercatore o tecnologo senior, in analogia con il ruolo di professore di II fascia previsto per l'università.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 viene adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri ministeri vigilanti, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere](#) del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i

profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.»

6.3

D'Arienzo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 6

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. L'[articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#), è sostituito dal seguente:

«Articolo 12-bis

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sei anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e su istanza dell'interessato, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini

dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure di cui al presente comma sono adottate mediante l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, con modalità idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta. Le procedure si svolgono in modo analogo a quelle previste dall'articolo 24, comma 2, lettera c della legge 30 dicembre 2010, sentiti la Consulta dei presidenti ed il Consiglio nazionale dei ricercatori e tecnologi di cui all'articolo 8. I componenti delle commissioni per le procedure di selezione di cui al presente comma sono in maggioranza sorteggiati tra esperti di elevata qualificazione inseriti su richiesta degli interessati in albi rappresentativi delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di riferimento, interni ed esterni all'ente, mediante procedure e regolamenti definiti dagli enti stessi. Ai fini della partecipazione alle commissioni giudicatrici, ai ricercatori e tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca, che possono costituire la maggioranza dei membri della commissione, non si applica il requisito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'[art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#). Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti a tempo determinato, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente con valutazione finale delle attività. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). In caso di esito negativo della valutazione, l'ente è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2. Al fine di inserire la valorizzazione delle elevate professionalità che caratterizzano gli enti pubblici di ricerca in un percorso di reclutamento unico, gli enti pubblici di ricerca destinano annualmente una quota non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento delle risorse destinate ai contratti di cui al comma 1, per procedure di selezione, da espletare con le stesse modalità ivi previste, la partecipazione alle quali è riservata a chi abbia maturato almeno tre anni di servizio nell'ente nei cinque che precedono la data di pubblicazione del bando di concorso, con le seguenti tipologie di rapporto di lavoro:

a) assegni di ricerca di cui all'[articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#);

b) contratti di ricercatore o tecnologo a tempo determinato, di cui all'[articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#);

c) assegni di ricerca di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. Al fine di aumentare l'integrazione delle attività di ricercatori e docenti di atenei ed enti pubblici di ricerca all'interno di uno spazio unico della ricerca pubblica nazionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad adottare un decreto legislativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la mobilità del personale tra atenei, tra enti di ricerca, tra atenei ed enti di ricerca è favorita dall'individuazione di regole di equivalenza tra i ruoli, e attraverso l'acquisizione di un principio di trasferibilità del livello salariale e dell'anzianità di servizio, ivi inclusa quella maturata con contratti a termine o flessibili al servizio di ciascuna amministrazione indistintamente, tra le diverse istituzioni di ricerca;

b) la mobilità del personale è altresì incentivata, nei limiti dell'autonomia di ciascuna istituzione nella gestione dei fabbisogni di personale, mediante la previsione di un fondo specifico per la compensazione delle carenze di organico e delle criticità di bilancio che si dovessero verificare a causa della mobilità stessa, ivi inclusa la revisione in senso meno restrittivo dei meccanismi che limitano il trattamento accessorio del personale di cui all'[articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#);

c) la mobilità del personale all'interno di uno spazio unico della ricerca pubblica nazionale richiede infine un'ulteriore armonizzazione dei meccanismi di governo di tutte le istituzioni che fanno parte di tale spazio secondo un principio di reciprocità, rendendo necessaria la revisione delle norme di cui agli [articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213](#), nel senso di una maggiore partecipazione del personale alla designazione con metodi democratici degli organismi direttivi degli enti di ricerca.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 3 viene adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri ministeri vigilanti, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e del [parere del Consiglio di Stato](#), che sono resi entro il termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la

scadenza del termine previsto al comma 3 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato."

6.4

[Rampi, Marilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. L'[articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis. - *(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)* - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sei anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e su istanza dell'interessato, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure di cui al presente comma sono adottate mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e

attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti presso un altro ente di ricerca ovvero da professori universitari ordinari con comprovata esperienza internazionale. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti a tempo determinato, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente con valutazione finale delle attività. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). In caso di esito negativo della valutazione, l'ente è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.

2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'[articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni

presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'[articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#).

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.5

[Granato, Angrisani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Dopo l'[articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#), è inserito il seguente: «Art. 12-ter. - *(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)* - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato al III livello, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di tre anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7.

2. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'[articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#)."»

6.6

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Reclutamento dei ricercatori e dei tecnologi negli Enti pubblici di ricerca)

1. Dopo l'[articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#), sono inseriti i seguenti:

"Art. 12-ter. - *(Reclutamento dei ricercatori e dei tecnologi negli enti pubblici di ricerca)* - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni speciali, normative e contrattuali, per le assunzioni a tempo determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'accesso al livello iniziale del profilo di ricercatore o del profilo di tecnologo negli enti pubblici di ricerca avviene esclusivamente per mezzo di procedure concorsuali per la stipulazione di contratti a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente inquadra il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato che abbia conseguito l'idoneità di II livello di cui all'articolo 12-*quinquies* nel ruolo di primo ricercatore o primo tecnologo. Nelle more del riordino della materia, le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della [lettera a\) del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127](#). La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia

nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).

2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui [all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui [all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#).

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12-quater. - (Reclutamento per concorso dei primi ricercatori, dei primi tecnologi, dei dirigenti di ricerca e dei dirigenti tecnologi negli enti pubblici di ricerca) - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali in ordine alle procedure di progressione di carriera riservate a coloro che già siano assunti in ruolo, resta altresì fermo che gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di primi ricercatori, primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi.

2. A tutte le procedure concorsuali per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, di primi ricercatori, primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi

possono partecipare solo coloro che abbiano conseguito la corrispondente idoneità di cui all'articolo 12-*quinquies*.

3. Le commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali per il reclutamento di primi ricercatori e di primi tecnologi possono essere composte da primi ricercatori, primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in ruolo negli enti pubblici di ricerca, nonché da professori universitari di prima e di seconda fascia che abbiano conseguito l'idoneità di II o di I livello di cui all'articolo 12-*quinquies*.

4. Le commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti di ricerca e di dirigenti tecnologi possono essere composte da dirigenti di ricerca e da dirigenti tecnologi in ruolo negli enti pubblici di ricerca, nonché da professori universitari di prima fascia che abbiano conseguito l'idoneità di I livello di cui all'articolo 12-*quinquies*.

5. Ai fini dei commi 3 e 4 del presente articolo, sino al 31 dicembre 2023, i professori universitari che non abbiano conseguito l'idoneità di cui all'articolo 12-*quinquies* possono essere comunque chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici, fermo restando che in quelle di cui al comma 4 possono essere inclusi solo i professori universitari di prima fascia."

Art. 12-*quinquies*. - (Istituzione dell'idoneità di II e di I livello negli enti pubblici di ricerca) - 1. Negli enti pubblici di ricerca è istituita l'idoneità di II livello per le funzioni di primo ricercatore e di primo tecnologo e di I livello per le funzioni di dirigente di ricerca e di dirigente tecnologo. L'idoneità ha durata di dieci anni e richiede requisiti distinti a seconda del livello. L'idoneità attesta la qualificazione scientifica, professionale e tecnologica che, ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali in ordine alle procedure di progressione di carriera riservate a coloro che già siano assunti in ruolo, costituisce requisito necessario per l'accesso tramite procedure concorsuali ai ruoli di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca, previo parere dell'ANVUR e della ConPER, sono stabiliti i criteri a cui ogni ente pubblico di ricerca dovrà attenersi per disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'idoneità, in conformità ai criteri di cui al comma 3.

3. I decreti di cui al comma 2 prevedono:

a) l'attribuzione dell'idoneità sulla base di parametri minimi e, comunque, con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli, dei prodotti della ricerca e delle pubblicazioni scientifiche in conformità alla missione di ricerca dell'ente;

b) la possibilità che si prescriva un numero massimo di prodotti della ricerca e di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'idoneità;

c) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'idoneità senza scadenze prefissate; il decreto disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a);

d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di idoneità e l'eventuale individuazione di modalità informatiche;

e) l'istituzione delle commissioni di durata biennale per le procedure di idoneità I e di II livello. Spetta al singolo ente pubblico di ricerca scegliere se ricorrere a una commissione unica o a commissioni differenziate per livello e se procedere al sorteggio dei loro membri. In caso di commissione unica, i commissari sono nominati all'interno di una lista di dirigenti di ricerca, di dirigenti tecnologici e di professori ordinari che abbiano conseguito l'idoneità di I livello. In caso di commissioni differenziate per le

procedure di idoneità I e di II livello, si applicano alle prime le norme di cui al periodo precedente e nelle seconde possono essere altresì inclusi i primi ricercatori, i primi tecnologi e i professori associati che abbiano conseguito l'idoneità di II livello. In entrambi i casi, la lista dei potenziali commissari è composta da coloro che abbiano presentato domanda per esservi inclusi. Sino al 31 dicembre 2023, i professori universitari che non abbiano conseguito l'idoneità di cui al presente articolo possono essere comunque chiamati a far parte delle commissioni. La partecipazione alle commissioni di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;

f) il riconoscimento dell'idoneità di II livello a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario; il riconoscimento dell'idoneità di I livello a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia e che posseggano i requisiti formali di partecipazione, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario. Spetta alla commissione valutare se il percorso professionale e scientifico dei candidati che ha dato luogo all'attribuzione della predetta abilitazione sia riconducibile alle aree scientifiche e tecnologiche missione di ricerca dell'ente per cui si è presentata domanda di idoneità.

4. Alle procedure di idoneità si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle [lettere g\), l\) e m\) dell'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#).

5. Il conseguimento dell'idoneità non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un ente pubblico di ricerca.

6. L'idoneità di corrispondente livello è attribuita di diritto a coloro che, nei dieci anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, siano risultati idonei nelle procedure di

progressione di carriera riservate agli assunti in ruolo ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali applicabili. Ai fini del computo del predetto periodo e del rimanente periodo di vigenza dell'idoneità si considera la data di pubblicazione della graduatoria o, comunque, del provvedimento finale delle stesse procedure.

Art. 12-*sexies*. - (Chiamata di ricercatori e professori universitari da parte degli enti pubblici di ricerca) - 1. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere a tempo pieno o a tempo definito, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore o di primo tecnologo, i professori associati, nonché i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui [all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#) in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'idoneità di cui all'articolo 12-*quinquies*.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 gli enti possono altresì assumere con la qualifica di dirigente di ricerca o di dirigente tecnologo, i professori ordinari e i professori associati. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'idoneità di I livello di cui all'articolo 12-*quinquies*.

3. Laddove l'assunzione di cui ai commi 1 e 2 non sia a tempo pieno, il chiamato permane nei ruoli di entrambe le istituzioni e la misura del tempo definito non può essere uguale a quella che residua nei ruoli dell'università.

4. In caso chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo definito, laddove le norme che disciplinano i due rapporti di lavoro, anche in ordine allo status giuridico, siano insuscettibili di separata applicabilità, si dà luogo all'applicazione di quelle riconducibili all'ordinamento dove si riversa il maggior impegno lavorativo in termini percentuali.

5. In caso di chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo pieno, colui che è chiamato in ruolo negli enti pubblici di ricerca

	<p>conserva ad ogni effetto giuridico la propria anzianità di servizio maturata nei ruoli delle università con uno o più contratti di lavoro. Il medesimo principio si applica in caso di chiamata diretta a tempo parziale in misura proporzionale all'impegno lavorativo assunto.</p> <p>6. Fermo restando il disposto di cui al comma 4, ai fini dell'applicazione delle norme sul regime di lavoro a tempo definito, deve considerarsi la sommatoria dell'impegno lavorativo in termini percentuali nell'ente pubblico di ricerca e nell'università.</p> <p>7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Art. 12-<i>sexies</i>. - (Disposizioni in materia di chiamata diretta) - 1. Agli Enti pubblici di ricerca si applica, l'art. 1, comma 9, penultimo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nonché, in quanto compatibile, la restante parte del medesimo comma."</p> <p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i ruoli a tempo indeterminato riconducibili ai profili di ricercatore e tecnologo di livello iniziale sono posti a esaurimento.</p> <p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è abrogato.»</p>
<p><i>(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)</i></p>	
<p>1. Dopo l'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:</p>	
<p>« Art. 12-<i>ter</i>. – <i>(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)</i> – 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili, secondo quanto</p>	<p>6.7 D'Arienzo <i>Al comma 1, capoverso «Art. 12-<i>ter</i>», comma 1, sostituire le parole: «durata di sette anni» con le seguenti: «durata massima di sette anni».</i></p> <p>6.8</p>

<p>previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).</p>	<p>Granato, Angrisani</p> <p><i>Al comma 1, capoverso "Art. 12-ter.", dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «La procedura di valutazione è effettuata insieme con la valutazione del personale già inquadrato a tempo indeterminato al terzo livello in modo da garantire a tale personale le stesse possibilità di inquadramento alla qualifica da primo ricercatore o primo tecnologo.».</i></p>
<p>2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.</p>	<p>6.9</p> <p>D'Arienzo</p> <p><i>Al comma 1, capoverso «Art. 12-ter», comma 2, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2010, n. 240,» inserire le seguenti :«entro un contingente pari al 30 per cento di quanto previsto all'articolo 16, comma 2 del presente decreto».</i></p>
<p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.</p>	<p>6.10</p> <p>Iannone</p> <p><i>Al comma 1, capoverso «Art. 12-ter», sopprimere il comma 3.</i></p> <p>6.11</p> <p>D'Arienzo</p> <p><i>Al comma 1, capoverso «Art. 12-ter», comma 3, dopo le parole: «per ricercatore» inserire le seguenti: «e per tecnologo» e dopo le parole: «a</i></p>

	tempo determinato» <i>inserire le seguenti: «e indeterminato».</i>
<p>4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».</p>	
	<p>6.0.1 Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi <i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i> «Art. 6-bis. <i>(Chiamata di professori universitari dai ruoli degli Enti pubblici di ricerca)</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:</p> <p>"Articolo 18-bis. - (Chiamata di professori universitari dai ruoli degli enti pubblici di ricerca) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, le università possono assumere a tempo pieno o a tempo definito, con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i primi ricercatori e i primi tecnologi degli enti pubblici di ricerca, nonché i titolari di contratto per ricercatore o per tecnologo a tempo determinato previsto dall'articolo 12-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.</p> <p>2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 le università possono altresì assumere, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore ordinario, i dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologi, i primi ricercatori e i primi tecnologi degli enti pubblici di ricerca. In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia.</p> <p>3. Laddove l'assunzione di cui ai commi 1 e 2 non sia a tempo pieno, il chiamato permane</p>

	<p>nei ruoli di entrambe le istituzioni e la misura del tempo definito non può essere uguale a quella che residua nel ruolo dell'ente pubblico di ricerca.</p> <p>4. In caso chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo definito, laddove le norme che disciplinano i due rapporti di lavoro, anche in ordine allo status giuridico, siano insuscettibili di separata applicabilità, si dà luogo all'applicazione di quelle riconducibili all'ordinamento dove si riversa il maggior impegno lavorativo in termini percentuali.</p> <p>5. In caso di chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo pieno, colui che è chiamato in ruolo nelle università conserva ad ogni effetto giuridico la propria anzianità di servizio maturata nei ruoli degli enti pubblici di ricerca con uno o più contratti di lavoro. Il medesimo principio si applica in caso di chiamata diretta a tempo parziale in misura proporzionale all'impegno lavorativo assunto.</p> <p>6. Fermo restando il disposto di cui al comma 4, ai fini dell'applicazione delle norme sul regime di lavoro a tempo definito, deve considerarsi la sommatoria dell'impegno lavorativo in termini percentuali nell'università e nell'ente pubblico di ricerca."»</p>
Art. 7.	
<i>(Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca)</i>	
<p>1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del sito <i>internet</i> istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, i bandi per le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2 della presente legge, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai</p>	<p>7.1 Iannone <i>Sopprimere i commi 1 e 2.</i></p> <p>7.2 Rampi, Marilotti <i>Sostituire il comma 1 con il seguente:</i></p> <p>«1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono tenute a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di celerità nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel portale unico dei concorsi</p>

<p>contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 240 del 2010.</p>	<p>dell'università e della ricerca, da attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del sito <i>internet</i> istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, i bandi per le procedure di selezione di cui alla presente legge, nonché per i ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»</p>
<p>2. Il portale di cui al comma 1 è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale è prevista una sezione nella quale è pubblicato l'elenco dei componenti delle commissioni di cui alla lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), della presente legge.</p>	
<p>3. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare nel portale unico dei concorsi, ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei principi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le istituzioni di cui al comma 1 sono tenute altresì a pubblicare nel medesimo portale unico dei concorsi gli atti relativi alle procedure di selezione entro cinque giorni dalla loro adozione.</p>	
<p>4. Le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 nonché la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 3 nel medesimo portale sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge</p>	
<p>Art. 8.</p>	

<i>(Norme transitorie e finali)</i>	
<p>1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: « <i>post lauream</i> » sono inserite le seguenti: « , comprese le borse di ricerca ».</p>	
<p>2. Le università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti, relativamente alle borse di studio <i>post lauream</i> per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, alle disposizioni di cui all'articolo 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
	<p>8.1</p> <p>Rampi, Marilotti</p> <p><i>Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Fino alla revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle procedure di nomina delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3, continua a trovare applicazione la disciplina vigente in materia della determinazione dei settori scientifico-disciplinari.»</i></p>
<p>3. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge, il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma 9. Ad essi continua ad applicarsi il limite di durata complessivamente non superiore a dodici anni; tale limite continua ad applicarsi anche ai rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>8.2</p> <p>De Petris, Laforgia, Errani, Ruotolo, Buccarella</p> <p><i>Apportare le seguenti modificazioni:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>a) sostituire il comma 3 con il seguente:</i></p> <p style="padding-left: 80px;">"3. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge, il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma 9, a cui continua ad applicarsi il limite di durata non superiore a dodici anni. Ai fini del calcolo del predetto limite di durata sono computati esclusivamente i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3 lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n.240 nel testo vigente il giorno antecedente la</p>

data di entrata in vigore della presente legge. Sono invece esclusi dal computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della presente legge (ovvero ai sensi dell'[articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), come modificato dalla presente legge)."

b) *al comma 4 sostituire le parole: "dodici mesi", con le seguenti: "ventiquattro mesi";*

c) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

"6-bis. Sino al quinto anno successivo all'approvazione della presente legge, le università possono bandire procedure di chiamata per RTD di cui all'articolo 5 comma 1, riservate a ricercatori a tempo determinato di tipo A di cui all'articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre n. 240 del 2010 in ruolo nel proprio ateneo ai sensi del [comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240](#);

6-ter. Sino al quinto anno successivo all'approvazione della presente legge, le università possono bandire procedure di chiamata per RTD di cui all'articolo 5 comma 1, ai sensi dell'articolo 24 comma 2, riservate a dottori di ricerca che abbiano svolto attività di ricerca come ricercatori a tempo determinato di tipo A di cui all'articolo 24 comma 3 della legge 30 dicembre n. 240 del 2010 o per almeno 4 anni come assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre n. 240 del 2010;

6-quater. Le università, per i successivi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, vincolano con apposito decreto ministeriale nelle procedure di selezione pubbliche corrispondenti ai piani di reclutamento almeno quattro quinti delle risorse entro il primo anno, almeno i due terzi il secondo anno, almeno la metà il terzo anno, almeno un terzo il quarto anno e almeno un decimo il quinto anno. Tali risorse sono destinate all'assunzione di RTD di cui all'articolo 5 comma 1, ai fini delle procedure riservate di cui ai precedenti commi.

6-quinquies. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.](#)»

8.3

[Corrado](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge, il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'[articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma 9, a cui continua ad applicarsi il limite di durata non superiore a dodici anni. Ai fini del calcolo del predetto limite di durata sono computati esclusivamente i rapporti instaurati ai sensi dell'[articolo 22](#) e dell'[articolo 24, comma 3 lettere a\) e b\) della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge; non rientrano invece nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi dell'[articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), come modificato dalla presente legge.»

8.4

[Rampi, Marilotti](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il limite temporale di cui all'[articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli [articoli 22 e 24, comma 3, lettere a\) e b\), della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica, altresì, ai rapporti instaurati ai sensi dell'[articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), come modificato dall'articolo 4 della presente legge. Non rientrano invece nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi dell'[articolo 24, comma 3, della legge 30](#)

	<p>dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge.»</p> <p>8.5</p> <p>Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi</p> <p><i>Al comma 3 sostituire le parole «; tale limite continua ad applicarsi anche ai rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b)» con le seguenti: «per i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b)».</i></p>
<p>4. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>8.6</p> <p>D'Arienzo</p> <p><i>Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:</i></p> <p>«4. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono riservati esclusivamente a coloro che siano titolari o siano stati titolari di un contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il vincitore di una procedura selettiva per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato</p>

dall'articolo 5 della presente legge, che sia titolare o sia stato titolare di un contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'[articolo 24, comma 3, lettera a\), della legge n. 240 del 2010](#), secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, viene immediatamente inquadrato al quarto anno della nuova tipologia contrattuale secondo il nuovo testo dell'[articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), come modificato dall'articolo 5 della presente legge.»

8.7

Sbrollini

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'[articolo 24, comma 3, lettera b\) della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'[articolo 24, comma 3, lettera b\) della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, ed i concorsi per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'[articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), come modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono riservati esclusivamente a coloro che siano titolari o siano stati titolari di un contratto da ricercatore a tempo determinato di cui all'[articolo 24, comma 3, lettera a\), della legge n. 240 del 2010](#), secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il vincitore di una procedura selettiva per il reclutamento di

ricercatori ai sensi dell'[articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), come modificato dall'art.5 della presente legge, che sia titolare o sia stato titolare di un contratto da ricercatore a tempo determinato [ex articolo 24, comma 3, lettera a\), della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), secondo il testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, viene immediatamente inquadrato al quarto anno della nuova tipologia contrattuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della presente legge."

8.8

[Angrisani, Granato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'[articolo 24 comma 3, lettera b\), della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:* «4-bis. I contratti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'[articolo 24, comma 3, lettera a\) della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati come previsto dall'articolo 5 della presente legge, prevedendo che la durata complessiva di sette anni sia estesa a tutti i contratti di ricercatore previsti dal medesimo [articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#).».

8.9

[Castellone, De Lucia, Vanin, Montevocchi](#)

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire la parola: «dodici», con la parola: «trentasei»;*

b) *dopo le parole: «dell'articolo 24» aggiungere le seguenti: «comma 3, lettera b)».*

8.10

Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 24" inserire le seguenti: "comma 3, lettera b)".*

b) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

"4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), si applicano anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, valutati in 265 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo."

8.11

Rampi, Marilotti

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le procedure di cui all'[articolo 24, comma 3, lettera a\), della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, sono attivabili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare gli obiettivi stabiliti nella programmazione del personale universitario definita ai sensi dell'[articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49](#), ovvero, in ogni caso, laddove il finanziamento, anche parziale, della posizione sia correlato alle risorse rivenienti dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla

	<p>Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.»</p>
<p>5. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono partecipare, altresì, alle procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge, coloro i quali siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.</p>	
	<p>8.12</p> <p>Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi</p> <p><i>Dopo il comma 5 inserire i seguenti:</i></p> <p>«5-bis. Coloro che siano stati titolari di un contratto triennale per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, accedono a procedure pubbliche selettive riservate per contratti di ricercatore universitario, di cui al citato articolo 24 della legge n. 240 del 2010 secondo la nuova formulazione.</p> <p>5-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti parametri e criteri delle procedure di cui al comma 5-bis, che si svolgeranno con cadenza annuale per i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5-quater. Per le finalità di cui al comma 5-bis, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della</p>

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.13

Rampi, Marilotti

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del terzo anno successivo, coloro che abbiano usufruito per almeno un triennio di contratti stipulati ai sensi dell'[articolo 24, comma 3, lettera a\), della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, e che stipulino un contratto ai sensi dell'[articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), come modificato dall'articolo 5 della presente legge, al momento della presa di servizio sono inquadrati al terzo anno del nuovo contratto.»

8.14

D'Arienzo

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. L'[articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#) si interpreta nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli enti pubblici di ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.

5-ter. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 possono utilizzare le risorse assegnate ai sensi dell'[articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito con modificazioni dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), anche ai fini dello scorrimento delle graduatorie di cui all'[articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#).»

8.15

[Granato, Angrisani](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Per i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare le vigenti graduatorie dei concorsi interni di progressione di carriera per primo ricercatore primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo, bandite ai sensi ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro 2002 - 2005 e pubblicate nei trentasei mesi precedenti all'entrata in vigore della presente legge.».

8.16

[Rampi, Marilotti](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i profili di ricercatore e tecnologo terzo livello sono posti ad esaurimento. Sono fatte salve le procedure bandite alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è costituito un apposito fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate a valere su detto fondo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse sono assegnate sulla base di criteri individuati nel suddetto decreto, tenuto conto, tra l'altro, della percentuale di unità di personale in servizio nei profili di ricercatore e tecnologo in servizio al terzo livello da oltre 12 anni. I componenti delle commissioni per le

	<p>procedure di selezione di cui al presente comma sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Qualora l'attuazione della suddetta disposizione determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, essa è adottata solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore della legge di bilancio che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»</p> <p>8.17 D'Arienzo</p> <p><i>Dopo il comma 5, inserire il seguente:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">«5-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i profili di ricercatore e tecnologo terzo livello sono posti ad esaurimento. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, della legge del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</p>
<p>6. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della presente legge.</p>	
	<p>8.0.1 Castellone, De Lucia, Vanin, Montevecchi</p> <p><i>Dopo l'articolo aggiungere il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">«Art. 8-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>(Piano straordinario di copertura finanziaria per promuovere l'esaurimento del ruolo di ricercatore di III livello e per le stabilizzazioni residue)</i></p>

1. Al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al III livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per il completamento del processo di stabilizzazioni presso gli Enti pubblici di ricerca, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a dieci milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022.

2. Gli Enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al III livello professionale per l'accesso al II livello nei limiti delle risorse assegnate a valere sul fondo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse sono assegnate sulla base di criteri individuati nel suddetto decreto, tenuto conto, tra l'altro, della percentuale di unità di personale in servizio nei profili di ricercatore e tecnologo in servizio al III livello da oltre 12 anni. I componenti delle commissioni per le procedure di selezione di cui al presente comma sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».